COMUNE DI BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD	C.C.	Pag. **1**	Numero **9**	Data **25/01/2022**

Oggetto:
IMU 2022: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA PROPRIA PER L'ANNO 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2022 addì 25 del mese di Gennaio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai consiglieri nei modi e nei termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenza
CAIRO SIMONE	Sindaco	SI
CHIRICO SERGIO	Consigliere	SI
MARCHIORI ENZO	Consigliere	SI
CAPRA RENZA	Consigliere	SI
BIRAGHI BARBARA IVANA	Consigliere	SI
VERDERIO GIORGIO	Consigliere	SI
BERNARDELLI FRANCESCO	Consigliere	SI
LOVATI MADDALENA	Consigliere	SI
PALMISANO DAVIDE	Consigliere	SI
PAGANO MAURIZIO	Consigliere	SI
MAGGIORE PAOLA	Consigliere	SI
CONDORELLI GRAZIANA	Consigliere	SI
FRIGERIO LORENZO	Consigliere	SI
MANNI PATRIZIA	Consigliere	SI
PADOAN STEFANO	Consigliere	SI
VALENTI VERONICA	Consigliere	SI
MARANO MATTEO	Consigliere	SI

Totale consiglieri presenti **17** - totale consiglieri assenti **0**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE PEPE LUCIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, PAGANO Maurizio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno .

Il Segretario Generale attesta che:

- in osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a contrastare il diffondersi del virus Covid 19 e del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 14.05.2020 ad oggetto: "Decreto per l'organizzazione in modalità telematica del Consiglio comunale - periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19", l'organizzazione della riunione di Consiglio si svolge in videoconferenza tramite piattaforma GoToMeeting;
- La strumentazione tecnologica utilizzata per la seduta in videoconferenza è idonea ad assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
  1. garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
  2. consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
     a. percepire la presenza degli altri partecipanti potendo vedere a video la loro immagine e/o ascoltarne gli interventi;
     b. intervenire nella discussione;
     c. votare in forma palese in modo libero e informato.

La videoregistrazione è conservata agli atti sul sito internet del Comune nella sezione dedicata ed è documento necessario a dare pubblicità alla seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della discussione che viene integralmente registrata su supporto digitale.

Dato atto che sono presenti in aula il Sindaco e n. 16 Consiglieri – Presenti n. 17.

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, all'articolo 53, comma 16, è stato stabilito che le aliquote dei tributi e dei servizi, sono stabiliti entro la data di approvazione del bilancio di previsione, a valere comunque per l'anno di riferimento del bilancio stesso;

Dato altresì atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2021 è stato differito il termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022;

Atteso che l'articolo 1, comma 169, L. n. 296/06 (legge finanziaria 2007) così recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'articolo 172 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, la deliberazione con cui sono determinate per l'anno successivo le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali.

Premesso che con i **commi dal 739 al 783** dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), è stata istituita la nuova IMU con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al **comma 738**, provvede ad abolire la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;

Preso atto che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal **comma 740**, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili);

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che la nuova IMU si applica agli immobili presenti sul territorio comunale, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso), e le loro pertinenze;

Verificato che il **comma 744** conferma la **riserva allo Stato** della quota IMU fino alla misura dello 0,76%, con riferimento ai **fabbricati accatastati nel gruppo D**, ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, come già applicato con la vecchia IMU;

Visto il **comma 748**, che fissa **l'aliquota base per l'abitazione principale**, per i soli fabbricati accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 **e per le relative pertinenze**, nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il **comma 750**, che stabilisce **l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, nella misura dello 0,1% con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il **comma 751**, che riporta **l'aliquota di base** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "**beni merce**"), così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i cd "beni merce" saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il **comma 752**, che consente ai Comuni di modificare **l'aliquota base per i terreni agricoli**, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il **comma 753**, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Visto il **comma 754**, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale, diversi dai fabbricati accatastati nel gruppo D e dai terreni agricoli, pari allo 0,86%, con la possibilità di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il **comma 756** che dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del **comma 757**, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate nei commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un **apposito prospetto delle aliquote**;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e costituirà parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote;

Considerato che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cui rinvia espressamente il comma 756, non è ancora stato emanato e pertanto non è stato approvato il prospetto delle aliquote, a cui rinvia il comma 757.

Atteso che, ai sensi del **comma 767**, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Rilevato che il **comma 777** ha previsto la potestà regolamentare nei limiti di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, consentendo ai Comuni la possibilità di:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire la riduzione o l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che, in adozione delle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO DI IMMOBILE
base	minima	massima	
0,50%	0,00%	0,60%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,00%	0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,00%	0,25%	"beni merce"
0,76%	0,00%	1,06%	terreni agricoli
0,86%	0,00%	1,06%	fabbricati gruppo D
0,86%	0,00%	1,06%	altri immobili

Ritenuto opportuno mantenere invariata l'aliquota della nuova IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze pari allo 0,45% solo per gli immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Considerata la **funzione sociale degli IACP (in Lombardia denominati ALER)**, analoga a quella svolta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli alloggi sociali;

Ritenuto opportuno azzerare l'aliquota della nuova IMU per gli immobili di proprietà degli IACP comune denominati, regolarmente assegnati e utilizzati dall'assegnatario come abitazione principale;

Ritenuto opportuno stabilire per l'anno 2022 la **detrazione per abitazione principale**, definita dal **comma 749** dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, pari a euro 200,00 per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1, a /8 e A/9 e per le relative pertinenze;

Ritenuto opportuno prevedere un'unica aliquota IMU pari all'1,06% per le seguenti tipologie di immobile:

- immobili diversi dall'abitazione principale, accatastati nel gruppo catastale A esclusi gli A/10;
- immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale;
- immobili accatastati nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4 e C/5;
- immobili accatastati nel gruppo catastale D;
- altri immobili (terreni agricoli e aree fabbricabili);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (nuova IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 30.06.2020;

Visto il parere espresso dalla 1^ Commissione consiliare permanente nella seduta congiunta con la 3^ del 18.01.2022 così come da verbale che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023", approvato con atto di Giunta n. 29 del 31.03.2021;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico e contabile ai sensi dell'art 49 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti:

Favorevoli n. 11
Contrari nessuno
Astenuti n. 6 (sei) Consiglieri Condorelli, Frigerio, Manni, Padoan, Valenti e Marano

resi per alzata di mano dai Consiglieri in collegamento;

DELIBERA

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;

2. **di approvare** le aliquote della nuova IMU per l'anno 2022, determinandole come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	NOTE
abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,45%	detrazione € 200,00
abitazione principale accatastata nella categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze	0,00%	esenzione per legge
unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa regolarmente assegnate e destinate ad abitazione principale del socio assegnatario e relative pertinenze	0,00%	esenzione per legge
unità immobiliari di proprietà degli IACP regolarmente assegnate e destinate ad abitazione principale del socio assegnatario e relative pertinenze	0,00%	facoltà del Comune
immobili diversi dall'abitazione principale accatastati nel gruppo catastale A, esclusi gli A/10	1,06%	
immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	1,06%	
immobili accatastati nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4 e C5	1,06%	
immobili accatastati nel gruppo catastale D	1,06%	quota riservata allo Stato pari allo 0,76%
beni merce	0,00%	facoltà del Comune
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	facoltà del Comune
aree fabbricabili	1,06%	
terreni agricoli	1,06%	

3. **di stabilire** la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (nuova IMU) per l'anno 2022 nella misura pari a € 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;

4. **di delegare** il Funzionario Responsabile della nuova IMU gli adempimenti previsti dal comma 767 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto ed all'informativa al Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023", approvato con atto di Giunta n. 29 del 31.03.2021.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza di darvi esecuzione;

Con voti:

Favorevoli n. 11
Contrari nessuno
Astenuti n. 6 (sei) Consiglieri Condorelli, Frigerio, Manni, Padoan, Valenti e Marano

resi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267,

Pareri

Comune di BRESSO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 10**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMU 2022: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA PROPRIA PER L'ANNO 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/01/2022

Il Responsabile di Settore

Valvano Saverio

Parere Contabile

Ragioneria

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/01/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Valvano Saverio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente
PAGANO Maurizio

IL SEGRETARIO GENERALE
PEPE LUCIA